



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF130

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	COMUNICAZIONE ANOMALIE STUDI DI SETTORE PERIODO 2015 - 2017
RIFERIMENTI	PROVV. 30/01/2019 - D.L. 50/2017; DD.MM. 23/03/2018 E 28/12/2018
CIRCOLARE DEL	12/07/2019

***Sintesi:** nell'ambito dell'attività di compliance, l'Agenzia ha individuato una serie di nuove anomalie: riferite ai dati degli studi di settore per il triennio di imposta 2015-2016-2017*

per le quali invita a contribuenti a fornire indicazioni o a provvedere al ravvedimento operoso.

Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie, sarà elaborata una sola comunicazione.

Fra i casi di anomalie più importanti anche per il triennio 2015-2016-2017, figurano:

- imprese/professionisti: omessa indicazione del valore dei beni strumentali in presenza di ammortamenti
- imprese: situazioni di incoerenza nella gestione del magazzino
- imprese: incoerenza tra lo studio di settore presentato e gli "elementi specifici" dell'attività dichiarati.

Come per il precedente triennio, non sono state selezionate le attività cessate.

Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha avviato la campagna relativa ai controlli delle **anomalie riscontrate nei dati dichiarati negli studi di settore** presentati dal contribuente.

COMPLIANCE FISCALE

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente ed Agenzia Entrate, stabilendo che:

- l'Agenzia: metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso relativi anche ai ricavi/compensi, ai redditi, ecc., con esposizione dei dati nel cassetto fiscale del contribuente
- il contribuente: può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti, tramite utilizzo di apposita piattaforma telematica messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il Prov. n. 83317 del 18/06/2015 ha poi definito gli aspetti tecnici di tale collaborazione, anche in relazione agli studi di settore (peraltro oggetto di chiarimento nella CM 28/2015).

L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione di contribuenti e intermediari:

- ✓ il prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati
- ✓ il documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi sulla base dell'ultima versione di GE.RI.CO.

Finalità: la comunicazione intende indurre il contribuente a valutare i rilievi onde procedere, alternativamente:

- a) alla regolarizzazione spontanea:** avvalendosi del ravvedimento operoso: nel caso di specie ciò potrà essere posto in essere tramite
- presentazione di una **dichiarazione integrativa** che contenga lo studio di settore emendato
 - versamento della **sanzione ridotta**, pari a €. 250 abbattuta in ragione della tardività con cui si effettua ravvedimento (1/8 per gli studi 2017; 1/7 per gli studi 2016 ed 1/5 per gli studi 2015).



N.B. - Adeguamento: laddove la modifica dei dati dello studio dovesse comportare la non congruità dei ricavi/compensi, non dovrebbe essere ammesso l'adeguamento "tardivo", in quanto l'Agenzia lo considera una "manifestazione di volontà", modificabile solo entro 90gg dal termine di presentazione (ciò risulterebbe ammesso solo in presenza di un errore "di scienza", difficilmente sostenibile in tale sede). La correzione dello studio potrebbe, dunque, indurre l'ufficio ad attivare una richiesta di adesione col contribuente.

b) a fornire chiarimenti in relazione:

- a possibili errori riscontrati nella lettera di compliance
 - a possibili **motivi** che hanno (legittimamente) **determinato l'anomalia**
- avvalendosi, anche tramite intermediario, dell'apposito **software "Comunicazioni anomalie 2019"**.

Di seguito un'analisi delle anomalie prese in considerazione e delle possibili cause di giustificazione.

SELEZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E COMUNICAZIONE

Per il triennio 2015 – 2017 le **comunicazioni di anomalia**, approvate con il Prov. 26/06/2019, vengono:

- comunicate ai contribuenti interessati mediante **pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”**, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- trasmesse via **Entratel all’intermediario**, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di “Redditi 2018”, per il periodo di imposta 2017, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO	

- nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l'Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di **Posta Elettronica Certificata**

Nota: per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l'invio delle citate comunicazioni di anomalie.

SOGGETTI ESCLUSI: dalla selezione sono stati esclusi i contribuenti che:

- nel frontespizio del modello hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4

1 =	inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 =	cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 =	inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 =	periodo d'imposta diverso da 12 mesi
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	
Numero	

- alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l'attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti
- sono già stati interessati negli anni 2017 e 2018 da una precedente comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore
- per il 2017 hanno presentato il modello degli studi di settore ma hanno indicato una causa di esclusione
- hanno barrato, in uno dei periodi d'imposta in relazione al quale è stato elaborato lo specifico criterio (es.: per il criterio Tipologia 1 per il 2016 o il 2017), la voce F40 “Applicazione del regime forfetario e/o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2015 e/o in quelli precedenti” del “Quadro F – Ulteriori elementi contabili” del modello studi di settore;

Ulteriori dati specifici	
F40	Applicazione del regime forfetario e/o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2015 e/o in quelli precedenti
Barrare la casella	

- hanno compilato la scheda **Annotazioni in GERICO** per tutte le annualità oggetto di segnalazione o, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l'apposito software (esempio: se la segnalazione è relativa al p.i. 2017, per tale annualità viene verificata la presenza di annotazioni o di segnalazioni; se relativa al biennio 2016-2017, per entrambe le annualità viene verificata la presenza di annotazioni e/o segnalazioni, ecc.).

ANOMALIE NEGLI STUDI DI SETTORE PER LE ANNALITÀ 2015, 2016 E 2017

L'Allegato 1 al Provv. 26/06/2019 elenca 68 tipi di anomalie riscontrate; nel seguito si propongono le anomalie più frequenti:

N.	ANOMALIA NEGLI STUDI DI SETTORE
1	incoerenza tra rimanenze finali le esistenze iniziali
2	incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella registrata mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali
3	incoerenza relativa ai beni strumentali
4	Incoerenze dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi"
5	presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altro personale e un numero di giornate di apertura superiori a 300
6	incoerenze dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ numero di "Soci o associati che prestano attività nello studio" (per gli studi associati) ✓ numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" ✓ numero di "Settimane di lavoro nell'anno"
7	incoerenze conseguenti l'indicazione per gli anni 2015, 2016, 2017 della causa di esclusione dagli studi riconducibile ad "Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività" – codice "7" (a giudizio dell'Agenzia l'indicazione di tale causa di esclusione per un triennio consecutivo è indice di una possibile anomalia, sebbene la normativa lo consenta). Sono esclusi dalla selezione, alla luce dei ritorni informativi degli scorsi anni, i soggetti che per il periodo d'imposta 2017 hanno indicato nel modello dello studio WG40U il codice attività 68.20.02 - Affitto di azienda ed hanno dichiarato di aver affittato l'unica azienda;
8	imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto
9	imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati
10	soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica
11	imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore

INCOERENZA TRA RIMANENZE FINALI LE ESISTENZE INIZIALI

L'incoerenza può essere di tre tipologie diverse.

INCOERENZA RIMANENZE FINALI 2016 ED ESISTENZE INIZIALI 2017

L'anomalia segnalata attiene alla discontinuità emersa nell'indicazione delle esistenze iniziali che, ovviamente, devono coincidere con quelle finali dell'esercizio precedente. L'Agenzia ha elaborato 7 diverse tipologie di comunicazione, riguardanti il 2016 e 2017, differenziate a seconda della tipologia del bene in rimanenza

Tipologia bene	2016 (rimanenze finali)	2017 (esistenze iniziali)
Merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale	Rigo F13	Rigo F12
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	rigo F07, col. 1	rigo F06, col. 1

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, co. 5, TUIR)	rigo F07, col. 2	rigo F06, col. 2
Prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	rigo F10	rigo F09
Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	rigo D69 - studio WG69U rigo D75 - studio WG40U rigo D60 - studio WK23U	rigo D68 - studio WG69U rigo D74 - studio WG40U rigo D59 - studio WK23U
Prodotti finiti	rigo D71 - studio WG69U rigo D77 - studio WG40U rigo D62 - studio WK23U	rigo D70 - studio WG69U rigo D76 - studio WG40U rigo D61 - studio WK23U

INCOERENZA TRA LE RIMANENZE FINALI (RELATIVE A OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE E LE CORRISPONDENTI ESISTENZE INIZIALI)

La comunicazione riguarda le imprese che per il 2017 hanno indicato valori delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ex art. 93, comma 5, TUIR (rigo F07, campo 2), superiori a quelli delle corrispondenti esistenze iniziali riportate nello stesso quadro (rigo F06, campo 2).

IMPRESE SERVIZI/COMMERCIO CON UN VALORE DELLE RIMANENZE FINALI RELATIVE A OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

La comunicazione riguarda le imprese che per il 2017 hanno indicato valori delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (rigo F07, campo 1).



GIUSTIFICAZIONE: Le rimanenze iniziali di un periodo devono coincidere con quelle finali del periodo precedente. Dal punto di vista civilistico la disposizione è inderogabile e l'anomalia non appare giustificabile se non a seguito di:

- **errore materiale:** esso è pericoloso in quanto incide sul risultato d'esercizio
- **errata contabilizzazione di costi capitalizzati:** è il caso in cui sia stata patrimonializzata una rimanenza senza adottare il criterio cd. "indiretto" (la scrittura contabile riduce le rimanenze iniziali - contabilizzate in avere - in luogo di attivare una voce di ricavo - incrementi immobilizzazioni); in tal caso il risultato d'esercizio non cambia.

INCOERENZA NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Si tratta di tre tipologie di anomalia:

1° TIPOLOGIA DI ANOMALIA	<p>Condizioni che si verificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte alta) nel 2015, 2016 e 2017. Si rammenta, che l'indice "Durata delle scorte" è pari al rapporto tra la giacenza media del magazzino $(EI + RF / 2)$ e il costo del venduto, moltiplicato per 365 giorni. Un valore di giacenze di magazzino elevato comporta l'incremento dell'indicatore che può risultare superiore al valore soglia stabilito dallo studio di settore. È tuttavia possibile che l'incoerenza non derivi da una sopravvalutazione del magazzino, ma dalla peculiare situazione gestionale dell'impresa (ad esempio, approvvigionamenti effettuati a fine anno, magazzino costituito da beni di valore unitario superiore rispetto alla media del settore); ✓ valore delle rimanenze finali 2017 relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - rigo F13), superiore a quello indicato per le corrispondenti esistenze iniziali (rigo F12) relative al 2015; ✓ valore delle rimanenze finali 2017 relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - rigo F13), superiore a quello indicato per le corrispondenti esistenze iniziali (rigo F12) relative al 2017; ✓ valore delle rimanenze finali 2017 relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - rigo F13) superiore a € 10.000;
---------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ incidenza percentuale delle rimanenze finali 2017 (rigo F13) rispetto ai ricavi dichiarati (rigo F01) per lo stesso periodo d'imposta, superiore al 10%; ✓ ricavi 2017 (comprensivi dei maggiori ricavi ai fini dell'adeguamento), inferiori alla somma del ricavo puntuale da congruità e dei maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall'applicazione dell'indicatore di gestione del magazzino
2° TIPOLOGIA DI ANOMALIA	incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore), non normali rispetto all'indicatore di normalità "Durata delle scorte" che hanno dichiarato ricavi (comprensivi dei maggiori ricavi ai fini dell'adeguamento), inferiori al ricavo puntuale di riferimento calcolato tenendo conto dei correttivi anti-crisi. Contemporaneamente è necessario che le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - rigo F13), siano superiori alle corrispondenti esistenze iniziali (rigo F12) e comunque superiori a € 10.000. Le rimanenze finali, devono avere una incidenza percentuale sui ricavi dichiarati (rigo F01) superiore al 10%
3° TIPOLOGIA DI ANOMALIA	grave incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - rigo F13), pari o inferiori (fino ad una percentuale del 5%) a quelle delle esistenze iniziali (rigo F12) e comunque superiori ad € 10.000. Le rimanenze finali devono avere una incidenza percentuale sui ricavi dichiarati (rigo F01) superiore al 10%.



GIUSTIFICAZIONE: l'unica giustificazione apprezzabile pare essere quella (da CM 38/2007) riferita ad una politica di approvvigionamento scorte effettuate sul finire dell'anno (gli indicatori fanno una media aritmetica tra le rimanenze finali e iniziali; è evidente che tale valore non costituisce la consistenza media durante l'intero anno).

INCOERENZA RELATIVA AI BENI STRUMENTALI

Le comunicazioni di anomalia riferite ai beni strumentali possono riguardare:

- le imprese: interessano il solo periodo 2017 oppure il biennio 2016-2017
- i professionisti: interessano il solo periodo 2017

e sono relative:

- alla **mancata indicazione del valore dei beni strumentali** (rigo F29 col.1/ G14 col. 1)
- **pur in presenza di ammortamenti** indicati nel modello (rigo F20 col. 2/ G11 col. 2)

La comunicazione precisa, inoltre, che detto valore costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi/compensi.



GIUSTIFICAZIONE: l'unica causa giustificativa appare essere un errore materiale:

- per mera dimenticanza
- per la contabilizzazione errata di beni strumentali inferiori al milione non transitati tra i cespiti, ma comunque ammortizzati (e non spesi a conto economico).

La risposta potrebbe peraltro suggerire il fatto che pur indicando correttamente il valore dei beni, lo studio di settore risulta comunque congruo e/o l'INE torna ad essere coerente.

INDICATORE "INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI/COMPENSI"

Le comunicazioni di anomalia riferite all'incidenza:

- imprese: dei "costi residuali di gestione"/ricavi
- professionisti: delle "altre componenti negative"/compensi

interessano il solo periodo d'imposta 2017.

COMUNICAZIONE IMPRESE	dall'analisi del modello presentato per il periodo d'imposta 2013, l'indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione calcolato rispetto ai ricavi dichiarati - righe del quadro F "Elementi contabili" (F22, campo 1 - F22, campo 2 - F22, campo 3 - F22 campo 4 + F23, campo 1 - F23, campo 2) * 100 / (F01 + F02, campo 1 - F02, campo 2 + (F07,
------------------------------	---

	campo 1 – F07, campo 2) – (F06, campo 1 – F06, campo 2)) risulta superiore al doppio della soglia massima e i costi residuali (righi F22, campo 1 – F22, campo 2 – F22, campo 3 – F22, campo 4 + F23, campo 1 – F23, campo 2) superano i 5.000 euro
COMUNICAZIONE PROFESSIONISTI	“dall’analisi del modello presentato per il periodo d’imposta 2013, l’indicatore Incidenza delle altre componenti negative calcolato rispetto ai compensi dichiarati - righi del quadro G “Elementi contabili” ($G12 * 100 / G01$) risulta superiore al doppio della soglia massima e le altre componenti negative (rigo G12) superano i 5.000 euro



GIUSTIFICAZIONE: si presenta una causa giustificativa in tutti i casi in cui il contribuente fruisca di benefici di ordine tributario: premio di capitalizzazione per le società, deduzioni forfetarie autotrasportatori, Irap deducibile, ecc...

SOCI CON PERCENTUALE DI LAVORO < 50% E SENZA ALTRI ADDETTI

La comunicazione, riguarda le società ed interessa il solo periodo 2013; in particolare, dall’analisi del modello, risulta l’indicazione:

- della presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%
- l’assenza di altro personale e un numero di giornate di apertura superiore a 300.

L’indicazione di bassi valori percentuali riguardo al lavoro prestato dai soci, in assenza di altro personale dedicato all’attività, rappresenta una possibile anomalia che, tra l’altro, era stata evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione



GIUSTIFICAZIONE: la situazione si può presentare in presenza di soci occupati in altre attività, per i quali l’impegno nella società risulta di interesse marginale, pur protrandosi per l’intero anno.

INFORMAZIONI SU SOCI LAVORO PRESTATO E SETTIMANE DI LAVORO

La comunicazione, che interessa il 2013 e riguarda gli studi dei professionisti, riporta la seguente dicitura:

- “non sembra siano state correttamente indicate una o più delle seguenti informazioni:*
- *numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni);*
 - *numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”;*
 - *numero di “Settimane di lavoro nell’anno”.*

La mancanza di una o più di queste informazioni rappresenta una possibile anomalia, in presenza di un’attività professionale svolta in condizioni di normalità, in quanto costituiscono elementi indispensabili ai fini della corretta applicazione dello studio di settore”.



GIUSTIFICAZIONE: la situazione si può presentare in presenza di soci occupati in altre attività, per i quali l’impegno nella società risulta di interesse marginale, pur protrandosi per l’intero anno.

INCOERENZE TRA I DATI INDICATI NEL MOD. REDDITI 2018 E STUDI DI SETTORE

Per il 2017, la comunicazione, rileva anche un’eventuale incoerenza tra i dati contabili indicati nel modello (quadro F/G) e gli stessi dati indicati nel mod. Redditi 2018. Tale anomalia era stata già evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione.

INDICAZIONE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE “7” PER 3 PERIODI CONSECUTIVI

L’anomalia analizza il triennio 2015 – 2017 ed emerge in **presenza dell’utilizzo della causa di esclusione “7” per un triennio consecutivo.** Sono esclusi da tale segnalazione i soggetti:

- in liquidazione;
- esercenti nel 2017 l’attività di affitto di aziende (studio di settore WG40U – codice attività 68.20.02) che hanno dichiarato di aver affittato l’unica azienda. In tal caso, a rigo D12 – “Tipologia dell’attività: Affitto di aziende (% sui ricavi)” deve essere indicato “100”.

IMPRESE CHE HANNO INDICATO INCONGRUENZE RELATIVE AL COSTO DEL VENDUTO

Le anomalie sono di due tipi

1) Indicazione di un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione dei servizi

In presenza di un valore negativo del costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi ($F12 + F06$, campo 2 + $F14 - F13 - F07$, campo 2 - $F36 - F38$) è stata elaborata una specifica comunicazione, che interessa le imprese (quindi soltanto se compilano il quadro F) che per il 2017 applicano gli studi dei comparti commercio / servizi (tranne gli studi WG40U, WG50U, WG51U, YG66U, WG69U, WG75U) e dei professionisti (tranne lo studio WK23U). L'anomalia segnalata intercetta i fenomeni "di manipolazione" riguardanti i costi variabili di produzione (ad esempio, costo delle materie prime, merci, di produzione dei servizi, consistenza del magazzino).

2) Indicazione di un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

In presenza di un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ($F09 + F11 - F10 - F37$) è stata elaborata una specifica comunicazione, che interessa il 2017. L'anomalia segnalata attiene alla "stranezza" dell'esistenza di un valore negativo del costo del venduto in merito a beni che hanno un prezzo prefissato.

ULTERIORI FATTISPECIE
Imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati

La comunicazione interessa il 2017 e riguarda le imprese che non hanno indicato nel modello studi di settore il numero (rigo A08, campo 1) e/o la percentuale di lavoro (rigo A08, campo 2) prestato dagli associati in partecipazione, pur avendo indicato utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (rigo F23, campo 2).

Soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica

La comunicazione interessa i soggetti che hanno compilato il **quadro T** e che accedono al **correttivo congiunturale individuale**, in quanto presentano un'efficienza produttiva per il 2017 inferiore al valore massimo di efficienza produttiva del triennio 2014 - 2016 con riguardo ai quali per il 2017 risulta una delle seguenti anomalie:

- valore dei beni strumentali di rigo T03, campo 1 relativo al 2014 inferiore, per almeno € 2.000, al valore dei beni strumentali di rigo F29, campo 1 relativo al 2014; contemporaneamente il valore dei beni strumentali di rigo T03, campo 1 per il 2014 inferiore al corrispondente valore indicato per il 2015 a rigo T03, campo 2 e per il 2016 a rigo T03 campo 3;
- valore dei beni strumentali di rigo T03, campo 2 relativo al 2015 inferiore, per almeno € 2.000, al valore dei beni strumentali di rigo F29, campo 1 relativo al 2015; contemporaneamente il valore dei beni strumentali di rigo T03, campo 2 per il 2015 inferiore al corrispondente valore indicato a rigo T03, campo 1 per il 2014 e a rigo T03, campo 3 per il 2016;
- valore dei beni strumentali di rigo T03, campo 3 relativo al 2016 inferiore, per almeno € 2.000, al valore dei beni strumentali di rigo F29, campo 1 relativo al 2016; contemporaneamente il valore dei beni strumentali di rigo 03, campo 3 per il 2016 è inferiore al corrispondente valore indicato a rigo T03, campo 1 per il 2014 e a rigo T03, campo 2 per il 2015;

e contemporaneamente alla presenza di una delle 3 precedenti ipotesi l'importo del correttivo **congiunturale individuale risulta superiore a € 2.000.**

LE POSSIBILI SOLUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Una volta ricevuta la segnalazione dell'anomalia, il contribuente può procedere come segue:

INVIO REPLICA CON ELEMENTI GIUSTIFICATIVI	<p>Sul sito dell'Agenzia è disponibile un'apposita applicazione che consente di predisporre ed inviare telematicamente un documento finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>segnalare eventuali errori</u> riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia ▪ <u>indicare le motivazioni</u> che hanno determinato l'anomalia riscontrata. <p>Le modalità per la predisposizione e l'invio telematico delle comunicazioni sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) compilare le comunicazioni utilizzando il software Comunicazioni Anomalie 2019 2) trasferire i dati acquisiti utilizzando l'apposita funzione di tale software (che predispone il file da inviare nella cartella "trasferiti" presente all'interno della cartella di installazione) 3) utilizzare le applicazioni File Internet o Entratel per effettuare i controlli (si tratta di controlli generali che non prevedono l'installazione di moduli di controllo) e crittografare il file salvato nella cartella "trasferiti", scegliendo dalla lista contenente le tipologie di documenti disponibili la voce "Risposte alle anomalie derivanti da studi di settore" 4) inviare telematicamente il file controllato utilizzando le stesse applicazioni.
RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>Laddove il contribuente riconosca la presenza di errori, deve <u>regolarizzare la propria situazione ricorrendo al ravvedimento operoso</u> (in applicazione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015).</p> <p>Esempio1: al fine di correggere, entro il 2/12/2019, il dato del costo per l'acquisto di materie prime, semilavorati, sussidiarie e merci (rigo F14) erroneamente inserito nel modello studi relativo al mod. Redditi 2018, il contribuente deve procedere nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentare una "integrativa" allegando il modello degli studi di settore con i dati corretti; ▪ versare la sanzione ridotta di €. 32,00 (cioè 1/8 della sanzione minima applicabile di €. 258) con il codice tributo "8911" anno "2017". <p>Esempio2: contribuente corregge un'anomalia relativa ai beni strumentali riferita al periodo d'imposta 2016; l'invio del mod. Redditi 2017 integrativo con la correzione dello studio di settore comporta la sanzione di €. 36,00 (cioè 1/7 di €. 258)</p> <p>N.B.: in entrambi gli esempi va poi verificato se la correzione comporti delle maggiori imposte/minori crediti; in tal caso, infatti, anche tale aspetto dovrà essere ravveduto.</p> <p>Al contrario, come anticipato, non si ritiene ammesso procedere all'adeguamento "ex novo" ad eventuali incongruità di ricavi/compensi che si evidenziano in seguito alle modifiche (ciò dovrebbe poter esser ammesso solo nel caso di adeguamento già effettuato in passato per un importo più basso rispetto a quanto evidenziatosi nell'integrativa).</p>